

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Campodarsego, 28 febbraio 2018

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 3 /2018

OGGETTO: Aggiornamento fiscale

ARTIGIANI E COMMERCianti: LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2018

Circolare Inps del 12 febbraio 2018, n. 27

L'Inps, con la circolare n. 27 del 12 febbraio 2018, ha comunicato le aliquote, i minimali e massimali di reddito e le modalità per il calcolo dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, valevoli per l'anno 2018.

Per effetto dell'incremento dello 0,45% annuo stabilito dall'art. 24, comma 22, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, l'aliquota contributiva risulta aumentata al 24% del reddito prodotto per entrambe le categorie, con una ulteriore maggiorazione dello 0,09% per i commercianti.

Per l'anno in corso, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti è pari a € 15.710,00.

Le aliquote per il 2018 risultano così determinate:

Soggetto iscritto alla gestione artigiani/commercianti	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	24 %	24,09 %
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	21 %	21,09 %

La riduzione contributiva al 21% (artigiani) e 21,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Si ricorda che i contributi devono essere versati, mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle seguenti scadenze:

- **16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 18 febbraio 2019**, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i **termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi** delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018.

GESTIONE SEPARATA INPS: LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 2018

Circolare Inps del 31 gennaio 2018, n. 18

Con la circolare n. 18 del 31 gennaio 2018, l'INPS ha reso noto il valore delle aliquote, del minimale e del massimale del reddito per il calcolo dei contributi dovuti per il 2018 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata.

L'art. 2, comma 57, della legge n. 92/2012 ha disposto nell'anno 2018 l'aumento al 33% dell'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate. A tale valore vanno sommate sia l'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51%, introdotta dalla legge n. 81/2017 e dovuta per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio, i titolari degli uffici di amministrazione, i sindaci e revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, sia l'ulteriore aliquota aggiuntiva pari allo 0,72%.


SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Quindi per i **collaboratori e per le figure assimilate**, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, le aliquote contributive applicate per il 2018 saranno pari al 34,23% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e, in caso contrario, al 33,72%.

Per i **liberi professionisti con partita IVA**, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati, l'importo rimane invariato al 25,72% (25% IVS + aliquota aggiuntiva dello 0,72%), mentre, per gli iscritti **titolari di pensioni o assicurati** presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'aliquota per il 2018 si conferma al 24%.

Di conseguenza, come evidenziato dall'INPS nella Circolare n. 18 in esame, e considerate le indicazioni fornite dall'Istituto nella Circolare 28.7.2017, n. 122, le **aliquote applicabili** possono essere così schematizzate.

Soggetto iscritto alla Gestione separata INPS		Aliquota 2017		Aliquota 2018
<ul style="list-style-type: none"> • Pensionato • Iscritto ad altra gestione obbligatoria 		24%		24%
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	Titolare di partita IVA ----- Non titolare di partita IVA per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: <ul style="list-style-type: none"> • partecipante a collegi e commissioni (cod. 03) • amministratore di Enti locali ex DM 25.5.2001 (cod. 04) • venditore porta a porta (cod. 07) • rapporto occasionale autonomo ex art. 44, Legge n. 326/2003 (cod. 09) • associato in partecipazione - dal 2004 al 2015 (cod. 13) • formazione specialistica (cod. 14) 	25,72%		25,72%
	 Nella Circolare 4.2.2014, n. 18 l'INPS ha specificato che devono applicare tale aliquota tutti gli iscritti alla Gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l'obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (co.co.co., venditore porta a porta, ecc.).	32,72%		33,72%
	Non titolare di partita IVA per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: <ul style="list-style-type: none"> • amministratore di società, associazioni, altri enti (cod. 1A - 1E) • sindaco di società, associazioni, altri enti (cod. 1B) • revisore di società, associazioni, altri enti (cod. 1C) • liquidatore di società (cod. 1D) • collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili (cod. 02) • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio (cod. 05) • co.co.co con contratto a progetto / programma di lavoro / fase (cod. 06) • co.co.co. presso Pubbliche Amministrazioni (cod. 11) • rapporti di co.co.co. prorogati (cod. 12) • consulente parlamentare (cod. 17) • co.co.co. ex D.Lgs. n. 81/2015 (cod. 18) 	Fino al 30.6	Dall'1.7	34,23%
	32,72%	33,23%		

Per l'anno 2018 il **massimale è pari a 101.427 euro** ed il **minimale** di reddito per l'accredito contributivo previsto per quest'anno **è fissato nella misura di 15.710 euro**.

SDC SERVIZI AZIENDALI SRL - Via Verdi, 113 - 35011 Campodarsego (PD) Tel. 049-9290611 Fax 049-9290686
 C.F., P. IVA e Reg. Impr. PD n. 04600360285 - R.E.A. n. 403023
www.studio-sdc.it info@studio-sdc.it sdcserviziazienda@pec.it

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

SPLIT PAYMENT: ELENCHI AGGIORNATI AL 17 GENNAIO 2018

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito gli elenchi aggiornati al 17 gennaio 2018 dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, cosiddetto split payment, di cui all'art.17-ter, comma 1-bis, del DPR 633/1972, come modificato dall'art. 3 del D.L. 148/2017, convertito con modificazioni, dalla legge 172/2017.

Il ministero ha aggiornato i seguenti elenchi:

- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche.

Si ricorda che tra gli elenchi non sono incluse le Amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, della legge 196/2009, tenute all'applicazione dello split payment per le quali è possibile fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, www.indicepa.gov.it, il cosiddetto elenco IPA.

SPLIT PAYMENT: EFFICACIA COSTITUTIVA DEGLI ELENCHI

Nota DEF del 7 febbraio 2018

Con una nota del 7 febbraio 2018 il DEF chiarisce i dubbi dei contribuenti circa il momento a partire dal quale i soggetti tenuti all'applicazione della scissione dei pagamenti o split payment sono effettivamente obbligati ad adottare detto meccanismo.

Il DEF comunica che:

"Relativamente all'efficacia temporale dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, in considerazione della necessità di monitorare e aggiornare costantemente gli elenchi pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze per tenere conto delle segnalazioni pervenute dagli stessi contribuenti, agli elenchi è attribuita efficacia costitutiva, anche in coerenza con quanto precisato nella circolare n. 27/E del 2017 dell'Agenzia delle Entrate."

I soggetti interessati sono dunque tenuti all'applicazione del meccanismo dello split payment a partire dalla data di inclusione e pubblicazione del proprio nominativo negli elenchi presenti sul sito del DEF e periodicamente aggiornati a seguito delle segnalazioni pervenute.

Negli elenchi è stata appositamente aggiunta una colonna che indica la data di inclusione dei contribuenti interessati negli elenchi stessi.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: PERMANGONO SE L'IMMOBILE PRE-POSSEDUTO NON E' ABITABILE

Sentenza Corte di Cassazione n. 2565/18

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2565 del 2018, afferma la possibilità di conservare le agevolazioni prima casa nel caso di due immobili di proprietà nello stesso comune se l'immobile lasciato è oggettivamente inidoneo.

Il caso di specie riguarda una coppia di coniugi che si è vista recapitare da parte dell'Agenzia delle Entrate due avvisi di decadenza dalle agevolazioni prima casa poiché risultavano, al momento dell'acquisto dell'immobile oggetto degli avvisi, già contitolari di altro immobile sito nel medesimo comune.

I contribuenti hanno rilevato che l'immobile di cui erano già proprietari al momento dell'acquisto del secondo immobile, è *"privo dei requisiti di abitabilità, ragion per cui né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo poteva essere considerata idonea casa di abitazione"*.

Sia la CTP che la CTR hanno rigettato i ricorsi dei contribuenti, basando la sentenza *"sul presupposto della idoneità oggettiva dell'alloggio ad essere adibito ad abitazione, tenendo conto che i ricorrenti avrebbero potuto richiedere il mutamento di classificazione dell'immobile"*.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2565 del 2 febbraio 2018, accoglie invece il ricorso dei contribuenti.

La Suprema Corte, infatti, non ritiene d'ostacolo *"all'applicazione delle agevolazioni 'prima casa' la circostanza che l'acquirente dell'immobile sia al contempo proprietario d'altro immobile (acquistato senza agevolazioni nel medesimo comune) che 'per qualsiasi ragione' sia inidoneo, per ridotte dimensioni, ad*

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

essere destinato a sua abitazione", citando la sentenza n. 11564 del 17 maggio 2006.

La Corte cassa dunque la sentenza con rinvio al giudice di merito che dovrà attenersi al seguente principio:

"In tema di agevolazioni prima casa, <<l'idoneità>> della casa di abitazione pre-posseduta va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze dell'interessato."

LA CUPE ENTRO IL 31 MARZO 2018

Provvedimento Agenzia Entrate del 12 gennaio 2018, n. 9520

Entro il 31 marzo 2018 dovrà essere rilasciata ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, la certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) corrisposti nell'anno di imposta precedente.

La CUPE viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA: NOTIFICA VIA PEC

A decorrere **dal 31 gennaio 2018** le notificazioni dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada arriveranno sulla casella di posta elettronica certificata (PEC).

La notificazione mediante PEC avviene secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD) e del D.P.R. n. 68/2005 (recante disposizioni per la notificazione degli atti amministrativi mediante PEC) e comunque nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti:

- *di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;*
- *del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito (art. 3, comma 1).*

Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l'indirizzo PEC dell'autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito, l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, di cui al precedente punto, deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso.

Il messaggio di PEC inviato ai destinatari del verbale di contestazione deve contenere nell'oggetto la dizione «Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada» ed in allegato:

a) una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale;

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione (se formato su supporto analogico), con attestazione di conformità all'originale, ovvero un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all'originale;

c) ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.

Tutti gli allegati e i documenti informatici che contengono degli allegati devono essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati.

I verbali di accertamento si considerano spediti, per gli organi di polizia stradale, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e notificati a colui che ha commesso la violazione e al proprietario del veicolo, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC. La ricevuta di avvenuta consegna fa in ogni caso piena prova dell'avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato.

Qualora la notificazione mediante PEC dei verbali di accertamento in questione non sia possibile per causa imputabile al destinatario o per qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario.

AGENZIA ENTRATE: ATTENZIONE AI NUOVI TENTATIVI DI TRUFFA

Comunicato Agenzia Entrate del 2 febbraio 2018

Con il Comunicato Stampa 2 febbraio l'Agenzia Entrate ha avvisato i contribuenti circa falsi messaggi email che potrebbero ricevere, aventi come oggetto "Acconti" o "F24 ACCONTI".

Le mail sono inviate in nome dell'Agenzia Entrate e nascondono un tentativo di truffa. Fanno intatti riferimento ad un acconto F24 per il 2018 e contengono un collegamento ad una pagina che fa scaricare un programma malevolo nel computer del destinatario.

L'Agenzia invita i cittadini ad eliminare questi messaggi email e a non cliccare sui collegamenti presenti in essi o nei loro allegati.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE AI CLIENTI: CONSULTAZIONE PEC

Lo Studio **raccomanda ai propri Clienti di consultare PERIODICAMENTE la propria posta elettronica certificata**. Si ricorda, infatti, che ad ogni comunicazione pervenuta via PEC è riconosciuta valenza legale; se si trascura o si ignora la consultazione della PEC si incorre nel pericolosissimo rischio della notifica giuridicamente valida a tutti gli effetti di una cartella di pagamento a mezzo PEC o di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI AZIENDALI S.R.L.